

Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022

Emanato con DR 493/2025 del 29/03/2025

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Indice

TITOLO I - (Principi generali)

CAPO I - (Finalità e ambito di applicazione)

Art. 1 – (Finalità)

Art. 2 – (Ambito di applicazione)

Art. 3 – (Definizioni)

TITOLO II - (Disciplina dei contratti di ricerca)

CAPO I - (Disposizioni generali)

Art. 4 – (Caratteristiche dei contratti di ricerca)

Art. 5 – (Presupposti e limiti per la stipula dei contratti)

CAPO II – (Disciplina delle modalità di selezione)

Art. 6 – (Attivazione delle procedure di selezione)

Art. 7 – (Modalità di selezione)

Art. 8 – (Contenuto del bando di selezione)

Art. 9 – (Commissione giudicatrice)

Art. 10 – (Requisiti per partecipare alle selezioni)

Art. 11 – (Modalità di valutazione comparativa)

CAPO III – (Disciplina dell'istituto contrattuale)

Art. 12 – (Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto)

Art. 13 – (Attività assistenziale dei contrattisti di ricerca di area medica)

Art. 14 – (Proroga e rinnovo del contratto)

Art. 15 – (Diritti e doveri dei contrattisti di ricerca)

Art. 16 – (Trattamento economico)

Art. 17 – (Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

Art. 18 - (Regime delle incompatibilità e aspettativa)

Art. 19 - (Incarichi extraistituzionali)

Art. 20 – (Incarichi didattici)

Art. 21 – (Competenza disciplinare)

Art. 22 – (Decadenza, recesso, risoluzione)

TITOLO III - (Norme finali e transitorie)

CAPO I - (Norme finali e transitorie)

Art. 23 – (Norme finali e transitorie)

TITOLO I

(Principi generali)

CAPO I

(Finalità e ambito di applicazione)

Articolo 1

(Finalità)

1. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati contratti di ricerca, mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10 e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. I contratti di ricerca hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell'ambito dello/degli specifico/i progetto/i di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione del contratto. Tale attività è svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico individuato dal dipartimento (tutor) tra i docenti e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, e che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del contratto, ad esclusione dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) (junior).

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 22 della L. 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai contrattisti di ricerca.

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;

per proroga del contratto: il prolungamento del contratto prima del termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;

per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;

per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca.

TITOLO II

(Disciplina dei contratti di ricerca)

CAPO I

(Disposizioni generali)

Articolo 4

(Caratteristiche dei contratti di ricerca)

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino ad un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. Tale proroga può essere prevista anche contestualmente all'attivazione del contratto laddove ne ricorrano i presupposti.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Per i contrattisti di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti al successivo art. 13.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i contrattisti di ricerca, delle posizioni di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della L. 240/2010, nonché dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'[articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#), e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 5

(Presupposti e limiti per la stipula dei contratti)

1. L'attivazione dei contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione dai dipartimenti che deliberano in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.
2. Gli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti possono essere a carico totale o parziale di fondi nelle disponibilità dei dipartimenti, ovvero di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di accordi, convenzioni o atti che formalizzano il finanziamento. L'importo complessivo degli oneri a carico dei dipartimenti e degli altri soggetti non può essere inferiore al costo del contratto.

3. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione del contratto.

4. Limitatamente agli Enti Pubblici, alle società a partecipazione pubblica, alle Fondazioni bancarie e agli Enti di sostegno, a fronte di impegni pluriennali di spesa assunti dai medesimi soggetti che abbiano già consolidati rapporti con l'Università di Bologna, i dipartimenti possono sottoscrivere atti di donazione o di convenzioni prevedendo proprie idonee garanzie (quale l'accantonamento di appositi fondi, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio) in caso di mancati incassi delle quote dovute dai soggetti di cui sopra.

5. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca su fondi interni dell'Ateneo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

CAPO II

(Disciplina delle modalità di selezione)

Articolo 6

(Attivazione delle procedure di selezione)

1. La proposta di attivazione del contratto è adottata con apposita delibera del Dipartimento richiedente e contiene i seguenti elementi:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) l'indicazione del/i progetto/i di ricerca (con la specifica se ha carattere nazionale, europeo ed internazionale) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente, nonché le informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
- c) la specificazione del/i settore/i scientifico/i disciplinare/i e il relativo gruppo scientifico-disciplinare in cui rientra il progetto;
- d) le relazioni tra la durata temporanea del/i progetto/i e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- e) la/e sede/i di svolgimento delle attività;
- f) il responsabile scientifico (tutor);
- g) l'attività di ricerca (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica che saranno assegnati al contrattista di ricerca (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- h) l'attività assistenziale laddove prevista, con l'esplicito richiamo all'impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al contrattista di ricerca, secondo le modalità descritte nel successivo art. 13;
- i) il corrispettivo contrattuale proposto adeguatamente motivato in ragione dell'impegno richiesto;
- j) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno i costi del contratto;
- k) i requisiti per partecipare alla selezione;

l) le modalità di svolgimento del colloquio, che dovrà prevedere l'accertamento dell'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

2. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo, nei limiti previsti all'art. 5 co. 5.

Articolo 7

(Modalità di selezione)

1. Il conferimento dei contratti di ricerca avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata con disposizione dirigenziale e individuata secondo le modalità previste all'art. 9.

3. La selezione avviene previa disposizione dirigenziale di emanazione di un bando pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese sul Portale di Ateneo, sull'Albo online di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea. I bandi sono pubblicati, di norma, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul Portale di Ateneo.

4. La selezione viene effettuata mediante valutazione comparativa per titoli e colloquio.

5. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida 6 mesi che può essere utilizzata in caso di rinuncia del vincitore, cessazione anticipata o per la copertura di nuovi posti nel/i medesimo/i settore/i scientifico/i disciplinare/i e sul medesimo progetto, previa valutazione del dipartimento anche in ordine alla copertura finanziaria del nuovo contratto.

6. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale.

7. È possibile procedere alla copertura di posti mediante chiamata per la stipula di un contratto di ricerca esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

8. Le selezioni potranno essere espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell'Unione Europea o da altri soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo di progetti di ricerca. Qualora le regole del programma di finanziamento prevedano che l'attività venga svolta dal soggetto selezionato in autonomia, si potrà derogare alla presenza del tutor. In tale caso la responsabilità in merito alle risorse necessarie per lo svolgimento del progetto oggetto di finanziamento competitivo (quali ad esempio, spazi, attrezzature, ecc.) è riconosciuta in capo al Direttore del Dipartimento presso cui il contrattista svolgerà le proprie attività scientifiche, fatte salve diverse disposizioni del programma di finanziamento; il contrattista di ricerca potrà svolgere le funzioni di tutor di altri contratti di ricerca o altre forme contrattuali o borse di studio o ricerca attivati nell'ambito del progetto di cui è responsabile scientifico.

Articolo 8

(Contenuto del bando di selezione)

1. Il bando riporta in forma sintetica gli elementi di cui al precedente art. 6, il Dipartimento presso il quale sarà svolta l'attività di ricerca, il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di selezione dei candidati.

2. Il bando inoltre contiene le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri, sulle incompatibilità e sul trattamento economico e previdenziale spettanti alla figura ricercata.

Articolo 9

(Commissione giudicatrice)

1. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da tre membri scelti fra professori o ricercatori, ad esclusione dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) (junior), o da componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca, individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto e, di norma, inquadrati nel settore scientifico disciplinare o in subordine nel gruppo scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura.
2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, i componenti sono rappresentanti di ciascun genere.
3. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
4. La Commissione è nominata con disposizione dirigenziale.
5. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. La Commissione conclude i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Dirigente competente procederà a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del Dipartimento.

Articolo 10

(Requisiti per partecipare alle selezioni)

1. Alle selezioni per contratti di ricerca sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale e di:
 - o dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - o diploma di scuola di specializzazione medica, per i settori interessati.

Possono altresì essere ammessi alle selezioni coloro che sono iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

2. Eventuali ulteriori e/o differenti requisiti potranno essere indicati sulla base di specifiche previsioni normative nazionali o internazionali.
3. Qualora risulti vincitore della procedura un candidato non ancora in possesso del previsto titolo di studio è possibile stipulare il contratto di ricerca solo a seguito dell'acquisizione del medesimo titolo di studio entro

il termine previsto nel bando di selezione e comunque nei sei mesi successivi alla data di pubblicazione dello stesso, a pena di decadenza.

4. I candidati risultati idonei al termine della procedura di valutazione comparativa e non ancora in possesso del previsto titolo di studio, dovranno acquisire tale titolo entro il termine previsto nel bando di selezione e comunque nei sei mesi successivi alla data di pubblicazione dello stesso, a pena di decadenza dalla posizione occupata in graduatoria.

5. I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

6. Non è ammesso alle selezioni il personale di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010. Non sono inoltre ammessi coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/2010 (RTT, Rtd a e Rtd b).

7. Alle selezioni non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

8. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 11

(Modalità di valutazione comparativa)

1. La valutazione dei candidati avviene mediante procedura comparativa per titoli e colloquio ed è volta a verificare l'aderenza delle proposte progettuali con il/i progetto/i di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione della proposta progettuale e del curriculum scientifico-professionale e di quello conseguito nel colloquio. Sono attribuibili al massimo 100 punti complessivi, di cui massimo 70 punti per la valutazione preliminare e massimo 30 punti alla valutazione del colloquio.

3. La Commissione effettua la valutazione comparativa preliminare sulla base dei seguenti criteri:

a) proposta progettuale presentata dai candidati:

a.1) originalità, rigore metodologico, chiarezza e completezza della proposta progettuale, fino ad un massimo di 20 punti;

a.2) congruenza della proposta progettuale al progetto di ricerca oggetto della selezione, fino ad un massimo di 20 punti;

b) curriculum scientifico-professionale dei candidati:

b.1) attinenza dei titoli di studio, in relazione al progetto di ricerca oggetto della selezione fino a un massimo di 5 punti;

b.2) consistenza della produzione scientifica, nonché congruenza della medesima con il progetto oggetto del bando, fino ad un massimo di 10 punti;

b.3) attinenza delle precedenti attività di ricerca in relazione al progetto di ricerca oggetto della selezione, con particolare riferimento a quanto svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, (es: borse di studio e incarichi per attività di ricerca, conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca, eventuali lettere di referenza prodotte dai candidati, ecc...) fino ad un massimo di 15 punti.

4. Al colloquio orale sono ammessi i candidati che hanno ottenuto nella valutazione comparativa preliminare un punteggio di almeno 50/70.

5. La convocazione dei candidati avviene mediante pubblicazione degli ammessi sulla pagina web del concorso nel rispetto dei termini di preavviso e modalità previsti dalla normativa in materia.

6. In occasione della convocazione dei candidati, vengono resi noti agli stessi i punteggi ottenuti nella valutazione preliminare.

7. Il colloquio, che si può tenere anche in modalità da remoto, è volto a valutare la fattibilità della proposta progettuale, la maturità scientifica e la preparazione dei candidati, con particolare riferimento al progetto oggetto di selezione.

8. Durante il colloquio, inoltre, viene accertata l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata a bando.

9. Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 21/30.

10. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

11. La Commissione, alla conclusione dei propri lavori, redige una graduatoria di merito, tenuto conto dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati.

12. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.

CAPO III

(Disciplina dell'istituto contrattuale)

Articolo 12

(Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto)

1. Il contratto è di lavoro subordinato a tempo determinato ed è stipulato dal Dirigente competente.

2. Il contratto riporta:

a) le principali funzioni e attività di ricerca che il contrattista si impegna a svolgere per il raggiungimento degli obiettivi legati al/ai progetto/i di ricerca e ha allegato/i, come parte integrante, il/i progetto/i di ricerca;

b) i diritti e doveri del contrattista di ricerca;

c) il Dipartimento e la/e sede/i di svolgimento dell'attività lavorativa;

d) il trattamento economico e previdenziale spettante;

e) per i contrattisti di ricerca di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento, così come specificato nel successivo art. 13.

3. La durata del periodo di prova è pari a un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. La valutazione del periodo di prova compete al Direttore del Dipartimento.

4. La quantificazione figurativa delle attività annue è pari a 1.720 ore annue, salvo diverse previsioni delle specifiche iniziative di finanziamento. I contrattisti articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile scientifico di ciascun progetto finanziato in cui il contrattista è coinvolto, in relazione agli aspetti organizzativi propri del/i progetto/i. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile scientifico di ciascun progetto finanziato in cui il contrattista è coinvolto. Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal contrattista, può essere richiesto di utilizzare il sistema di time sheet di Ateneo.

5. È possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al contrattista di essere coinvolto in eventuali ulteriori opportunità di ricerca emerse nel corso della durata del contratto stesso.

Tali modifiche dovranno essere preventivamente valutate in termini di coerenza con l'attività di ricerca oggetto del contratto, di sostenibilità degli impegni assunti verso terzi e di copertura finanziaria complessiva. Laddove sia necessario secondo le regole del progetto/programma di finanziamento, le modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Struttura di afferenza e acquisito il consenso dell'interessato.

Nel caso in cui la copertura finanziaria del contratto, in origine, fosse garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la Struttura è tenuta ad ottenere il nullaosta all'ente prima della formalizzazione delle modifiche.

Articolo 13

(Attività assistenziale dei contrattisti di ricerca di area medica)

1. Per i contrattisti di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie.

Articolo 14

(Proroga e rinnovo del contratto)

1. La richiesta motivata di proroga di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento viene avanzata dal dipartimento, deliberate le esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto e la disponibilità finanziaria.

2. La richiesta motivata di rinnovo biennale di cui all'art. 4 comma 1 viene avanzata dal dipartimento che ha attivato il contratto, deliberate le esigenze di prosecuzione del progetto di ricerca e la disponibilità finanziaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

3. La proroga e il rinnovo sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

4. La proroga e il rinnovo concorrono al termine massimo di cinque anni complessivi previsto per la durata del contratto, di cui all'art. 4 co. 3, al limite massimo di durata complessiva di cui all'art. 4 co. 5, nonché ai limiti di spesa di cui all'art. 5 co. 5.

5. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Articolo 15

(Diritti e doveri dei contrattisti di ricerca)

1. I contrattisti di ricerca svolgono esclusivamente le attività di ricerca previste dal contratto nell'ambito del/i progetto/i di ricerca, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi stabiliti e a produrre i risultati attesi nel rispetto del cronoprogramma del/i progetto/i.
2. I contrattisti sono altresì tenuti a svolgere le attività di ricerca personalmente, senza avvalersi di sostituti, sotto la supervisione del responsabile scientifico.
3. I contrattisti di ricerca sono sottoposti ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
4. I contrattisti di ricerca sono tenuti a rispettare quanto previsto nel Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel Regolamento recante il codice di comportamento per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle molestie morali e sessuali e la disciplina della/del consigliera/e di fiducia e nel Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo.
5. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo di enti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. I contrattisti di ricerca non possono richiedere la mobilità interna.

Articolo 16

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico è fissato in misura pari al trattamento spettante al ricercatore confermato a tempo definito classe 0.
2. Con riferimento all'impegno richiesto, il dipartimento con propria motivata delibera, può individuare il trattamento economico corrispondente a una delle due seguenti fasce incrementali corrispondenti a:
 - 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo definito classe 0;
 - retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo pieno classe 0.
3. La retribuzione viene adeguata sulla base degli incrementi stabiliti con DPCM per il personale docente e ricercatore.
4. In caso di chiamata su bando competitivo, l'importo del trattamento economico complessivo è quello definito dal bando. Per la retribuzione fissa restano validi gli importi così come definiti al comma 1 e 2 e l'eventuale differenza è attribuita a titolo di trattamento accessorio che viene riassorbito con gli adeguamenti stipendiali di cui al comma 3.

Articolo 17

(Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

1. I contratti di ricerca sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

2. Il contrattista di ricerca autorizzato a svolgere attività assistenziali ai sensi dell'art. 13 o servizi veterinari deve necessariamente disporre di una propria copertura assicurativa per i rischi professionali, anche per omissioni o fatti commessi con colpa grave.

Articolo 18

(Regime delle incompatibilità e aspettativa)

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero;
- b) le borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- c) la titolarità di altri contratti di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- d) la titolarità di assegni di ricerca art. 22 L. 240/2010 nel testo previgente, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- e) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 10 co. 8;
- f) la titolarità di incarichi post-doc e incarichi di ricerca, conferiti ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della L. 240/2010, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca.

2. Non è possibile stipulare il contratto di ricerca con il personale di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, né con coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/2010.

3. Le suddette condizioni devono essere effettive dal momento della stipula del contratto. Il vincitore della selezione effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

4. Nell'ipotesi di accertata incompatibilità l'Università diffiderà per iscritto il contrattista di ricerca al fine di far cessare la situazione di incompatibilità entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida. Decorso detto termine senza che la situazione di incompatibilità sia cessata, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

5. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.

Articolo 19

(Incarichi extraistituzionali)

1. Ai contrattisti di ricerca, si applica quanto previsto all'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari:

- a) articolo 3;
- b) articolo 4;
- c) articolo 5;
- d) articolo 8, comma 1, 2, 3 e 5;
- e) articolo 9, comma 1, 2 e 4;
- f) articolo 10;
- g) articolo 13.

2. Le competenze che nel Regolamento di cui al comma 1 sono in capo al Rettore sono attribuite al Dirigente competente, ad eccezione degli incarichi didattici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) e b), per cui l'autorizzazione è rilasciata dal Direttore del Dipartimento.

Articolo 20

(Incarichi didattici)

1. I contrattisti di ricerca possono partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi di insegnamento, di tutorato o di formazione linguistica a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, nel limite massimo, cumulativamente inteso, di 120 ore per anno accademico, di cui non più di 60 ore per attività di insegnamento, e previo ottenimento da parte del contrattista della relativa autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento sentito il tutor, laddove previsto.

Articolo 21

(Competenza disciplinare)

1. Costituiscono illecito disciplinare le violazioni di quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo.

2. La competenza disciplinare è attribuita ad una Commissione di disciplina, competente sia per i contratti di ricerca che per gli incarichi post-doc, nominata con disposizione dirigenziale, formata da tre membri effettivi e tre supplenti, individuati dal Rettore fra i professori dell'Ateneo. La durata in carica è di tre anni ed è prevista una sola possibilità di rinnovo.

3. Nella scelta dei componenti dev'essere garantita un'equilibrata partecipazione di genere, tenendo conto anche della presenza di professori afferenti alle diverse sedi dell'Ateneo e della rappresentanza di diversi ambiti disciplinari.

4. La cessazione dall'ufficio è disposta con provvedimento del Dirigente, il quale decide anche in merito alle istanze di dimissioni. Nel caso di cessazione di uno dei componenti effettivi, questi è sostituito da un supplente. In quest'ultimo caso, ad integrazione della composizione della Commissione, si procede alla designazione di un nuovo supplente. Parimenti, se cessa dall'incarico un componente supplente, viene designato un nuovo componente supplente.

5. La Commissione è presieduta dal componente più anziano in ruolo ed è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti, assumendo le delibere a maggioranza assoluta.

6. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, ne dà notizia al Direttore di Dipartimento di appartenenza per l'avvio dell'istruttoria. Quest'ultimo procede a segnalare la contestazione al Dirigente competente.

7. Il Dirigente, sulla base della segnalazione formale ricevuta, invia la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti.

8. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:

a) una dettagliata descrizione dei fatti contestati;

b) l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia a tutela del diritto di accesso;

c) la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie ed osservazioni. Il termine non potrà essere inferiore a 10 giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione.

9. La documentazione relativa all'avvio del procedimento è trasmessa a cura del Dirigente alla Commissione di disciplina formulando contestualmente una motivata proposta di sanzione.

10. Ricevuti gli atti del procedimento il Presidente della Commissione fissa l'audizione per il contraddittorio entro il termine di venti giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione da parte dell'incolpato, e ne dà comunicazione a quest'ultimo e al Dirigente.

11. All'audizione innanzi alla Commissione partecipa il contrattista incolpato, eventualmente assistito da un difensore di sua fiducia, nonché il Dirigente o un suo delegato. La Commissione può acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. In tal caso, il Dirigente dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dalla Commissione.

12. Entro il termine di trenta giorni successivi all'audizione, la Commissione di disciplina può proporre le seguenti sanzioni, in attuazione a quanto previsto dall'art. 49 del Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo:

a) censura;

b) sospensione dall'incarico;

c) risoluzione del contratto.

13. La definizione delle infrazioni e delle sanzioni opera nel rispetto del principio della proporzionalità.

14. Il Dirigente dispone con proprio provvedimento l'archiviazione del procedimento disciplinare o, qualora la Commissione di disciplina decida per l'irrogazione d'una sanzione, provvede con proprio decreto a darne immediata esecuzione.

15. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico del contrattista per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 117 del T.U. n. 3/1957, lo stesso non può essere promosso sino al termine del processo penale e, se già avviato, dev'essere sospeso. È fatto salvo quanto previsto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97. Il procedimento disciplinare sospeso dev'essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Dirigente può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il contrattista sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.

(Decadenza, recesso, risoluzione)

1. Decadono dal diritto di stipulare il contratto ovvero dal diritto di essere inseriti in graduatoria coloro che, trascorso il termine menzionato all'art. 10 commi 3 e 4, non abbiano ancora conseguito il titolo previsto come requisito di ammissione alla procedura selettiva.
2. La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, comporta l'immediata risoluzione del contratto.. Tale termine, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca cui il contratto è legato, può essere prorogato dall'Ateneo valutati i comprovati e giustificati motivi di impedimento debitamente e tempestivamente comunicati dal contrattista.
3. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.
4. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
5. Successivamente alla conclusione del periodo di prova, il contrattista di ricerca, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Dirigente competente. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenerne un importo pari al periodo corrispondente al mancato preavviso.
6. Ogni altra causa di estinzione del rapporto di lavoro è regolata dalle disposizioni normative vigenti.

TITOLO III

(Norme finali e transitorie)

CAPO I

(Norme finali e transitorie)

Articolo 23

(Norme finali e transitorie)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
